

IL **D**EFAULT,

Se lo conosci
LO EVITI!

*Consigli e suggerimenti pratici
per evitare la dichiarazione di default*

“IL DEFAULT, SE LO CONOSCI LO EVITI”

IL PROGETTO DI MDC CON U.DI.CON E UNICREDIT

Il **Movimento Difesa del Cittadino** si è fatto promotore, con Unione per la Difesa dei Consumatori (**U.Di.Con**), ed in collaborazione con **UniCredit** (nell’ambito della partnership “Noi&UniCredit”), di un nuovo progetto, dal titolo **“IL DEFAULT, se lo conosci lo eviti!”** per favorire la conoscenza, da parte dei cittadini, delle nuove disposizioni europee in materia di classificazione delle controparti inadempienti.

Con questa iniziativa si vuole infatti fornire ai cittadini - consumatori/utenti - un’informazione facile e accessibile, attraverso campagne media e social sui canali delle due AACC partner, attraverso la creazione e l’istituzione di info-point dedicati presso le sedi territoriali, nonché attraverso le linee editoriali pubblicate sui canali di Help Consumatori.

LE NUOVE REGOLE EUROPEE IN MATERIA DI DEFAULT

L' Autorità Bancaria Europea ha introdotto una serie di nuove regole – già operative dal 1° gennaio 2021 – che, con l'obiettivo di uniformare i comportamenti degli istituti di credito dei paesi dell'UE, definiscono la nozione ed il concetto di "controparte inadempiente".

Si tratta di regole particolarmente rigorose che MDC ed Udicon - forti della fruttuosa collaborazione già in essere dal 2005 con UniCredit su tematiche di interesse comune – si impegnano a diffondere e rendere note, (attraverso campagne informative dai contenuti specializzati ma facilmente fruibili) al fine di facilitarne la conoscenza e per questa via scongiurare per quanto possibile le circostanze per cui privati e aziende, già provati dalla crisi economica dovuta alla pandemia, possano inconsapevolmente violarle aggravando la propria posizione creditizia con le banche, fino al c.d. "default".

Poiché in presenza di arretrati di pagamento rilevanti, per oltre 90 giorni consecutivi sulle esposizioni (capitale, interessi e commissioni) le banche dovranno classificare i clienti (imprese o privati) come inadempienti, e quindi in "default", è necessario che i cittadini siano informati circa la necessità di onorare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente e di rispettare il piano di rimborso dei propri debiti (compresi gli importi di modesta entità) per evitare ripercussioni - sul piano economico, imprenditoriale, sociale e sulla possibilità di ottenere, in futuro, nuove linee di credito – derivanti da tale classificazione.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI PRATICI

SU COME EVITARE LA DICHIARAZIONE DI DEFAULT

1. Cosa prevede la nuova normativa sul default?

Dal 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova disciplina sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento europeo n.575 del 26.6.2013, che riguarda il modo in cui le banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali.

Tale articolo precisa i criteri in base ai quali la clientela deve essere classificata a "default" in quanto non ha adempiuto alle obbligazioni assunte tramite criteri oggettivi (esposizioni scadute o in arretrato) o soggettivi (inadempienze probabili). Il regolamento europeo n.575 del 26.6.2013 inoltre ha dato mandato, all'Autorità Bancaria Europea (EBA), di emanare le linee guida sull'applicazione della definizione di default, e alla Commissione Europea, di adottare un Regolamento delegato sulla misura della soglia di rilevanza delle esposizioni "c.d. in arretrato", sulla base delle norme tecniche di regolamentazione pubblicate dall'EBA.

Nel 2016 l'Autorità Bancaria Europea (EBA), nell'ambito del suo mandato, ha pubblicato delle Linee Guida volte a definire metriche armonizzate e comparabili con l'obiettivo di promuovere un regime regolamentare condiviso in termini di tempestività, rigore e cautela nel riconoscimento delle esposizioni a default. Tali linee guida sono state adottate dalla Commissione Europea (Regolamento 2018/171 del 19.10.2017) che ha definito le componenti della soglia di rilevanza delle esposizioni "c.d. in arretrato", sulla base delle norme tecniche di regolamentazione pubblicate dall'EBA.

Nello specifico, quindi, sono stati ridefiniti i **criteri/modalità per identificare quando una controparte (privato o impresa) debba essere classificata in default** in quanto inadempiente di un'obbligazione nei confronti di una banca.

2. Quando scatta l'inadempienza?

Il debitore dovrà essere classificato in default al verificarsi contemporaneamente delle seguenti condizioni.

Lo sconfinamento/arretrato:

a. è **superiore a 100 euro per le persone fisiche, micro e piccole e medie imprese (PMI) e 500 euro** per le imprese (soglia assoluta),

b. è **superiore all'1% dell'esposizione complessiva** verso la banca (soglia relativa),

c. si è protratto per oltre **90 giorni consecutivi** (180 gg per le amministrazioni pubbliche).

3. È sufficiente uno sconfinamento di 100 euro per essere segnalati in default?

No. Lo sconfinamento deve superare la **“soglia di rilevanza”**, ovvero, contemporaneamente, sia la soglia assoluta (100 o 500 euro, a seconda che il debitore sia una persona fisica o un'impresa) sia quella relativa (1% dell'esposizione) e protrarsi per oltre 90 giorni consecutivi.

4. Si possono compensare gli importi scaduti con altre linee di credito aperte?

Con le nuove regole è stato introdotto il **divieto di compensazione** e quindi non è più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili). Il debitore potrà però utilizzare i margini disponibili per far fronte al pagamento scaduto.

Ad esempio se un cliente è titolare di due conti correnti:

- il conto X affidato con un'apertura di credito in conto corrente di 2.000 euro che presenta un saldo di 300 euro,
- il conto Y non affidato che presenta un saldo di -105 euro, e questa situazione perdurasse per oltre 90 giorni consecutivi il cliente sarebbe classificato in default poiché:
- i 1.700 euro di margine disponibile sul conto X non compensano lo sconfinamento sul conto Y,
- lo sconfinamento di 105 euro è maggiore di 100 euro e superiore all'1% dell'esposizione nei confronti della banca (300+105).

Ovviamente per evitare la classificazione per il cliente sarebbe sufficiente disporre prima del decorso dei 90 giorni un giroconto dal conto X a copertura, anche parziale, dello sconfinamento sul conto Y.

5. Da quando si calcolano i 90 giorni?

I 90 giorni decorrono a partire **dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non siano stati corrisposti e superano contemporaneamente le soglie di rilevanza previste**, ovvero i 100/500 euro e l'1% dell'importo totale dell'esposizione nei confronti della banca.

Se però i pagamenti definiti nel contratto di credito originario sono stati sospesi e le scadenze sono state modificate, previo specifico accordo formalizzato con la banca, il conteggio dei giorni di arretrato segue il nuovo piano di rimborso.

6. Con le nuove regole è quindi vietato lo sconfinamento?

Lo sconfinamento (avere il conto in rosso), cioè l'utilizzo dei fondi per importi superiori alle disponibilità presenti sul conto o al fido accordato, **non**

è un diritto del cliente, ma una facoltà concessa dalla banca, che può anche decidere di applicare delle commissioni. Con l'entrata in vigore della nuova normativa, le banche potranno ancora consentire – in via assolutamente discrezionale – ai propri clienti utilizzi del conto, anche per il pagamento delle utenze e degli stipendi che comportino uno sconfinamento. Per tale motivo è fondamentale conoscere bene le condizioni del contratto che è stato sottoscritto con la propria banca e relazionarsi con la stessa al fine di una maggiore chiarezza e consapevolezza.

7. Il passaggio a default determina l'automatica classificazione a sofferenza?

Non vi è alcun automatismo tra la classificazione in default e la segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi, poiché la definizione di "sofferenza" non è stata modificata dalle nuove regole europee sul default. Le banche possono segnalare un cliente "in sofferenza" solo quando ritengono che abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il suo debito, e solo dopo aver condotto accurate valutazioni sulla situazione finanziaria complessiva del cliente, non basate su singoli eventi (uno o più ritardi nel pagamento del debito). In parole semplici non basta uno sconfinamento o un ritardo nel pagamento una somma di 100 euro per dare automaticamente luogo a una segnalazione a sofferenza.

8. Cosa accade in caso di cointestazione di un conto e di obbligazioni congiunte tra privati?

La nuova normativa ha introdotto regole dettagliate in merito al c.d. **contagio** prevedendo che:

- se **tutti i cointestatari di un conto sono in default,** il contagio si applica automaticamente alle esposizioni della cointestazione;

- **se la cointestazione è in default**, il contagio si applica alle esposizioni dei singoli cointestatari salvo il caso in cui non si dimostri che lo stato di default non sia appropriato per il singolo cointestatario in quanto l'esposizione della cointestazione è irrilevante rispetto all'esposizione complessiva del singolo coobbligato;
- **il default di un singolo debitore** non si estende automaticamente a tutte le sue eventuali cointestazioni. La banca dovrà infatti valutare se le esposizioni di eventuali cointestazioni di quel debitore siano o meno inadempienze probabili.

9. E cosa accade in caso di clienti connessi (imprese)?

Le banche, in caso di dichiarazione di default di un debitore, devono verificare l'eventuale esistenza di connessioni con altri clienti (ad esempio partecipazioni di controllo o di collegamento, eventuali garanzie prestate da una società ad un'altra, società facenti parte della stessa filiera) e valutare se il default di una azienda del gruppo può avere un impatto negativo sulla capacità di rimborso delle altre società, con la conseguenza che anche quest'ultima debba essere considerata in stato di default. Nel caso di società di persone l'eventuale default dell'impresa determina il default anche dei soci illimitatamente responsabili.

10. Cosa si intende per “propagazione” del default?

Se la banca appartiene ad un gruppo, l'eventuale classificazione a default di una controparte fa sì che anche tutte le altre banche ed intermediari finanziari del gruppo di appartenenza debbano classificarlo in maniera analoga anche se il debitore non presenta nei confronti di questi ultimi esposizioni in arretrato.

11. Cosa accade in caso di esposizioni inferiori a 1 milione di euro?

Nel caso di controparti private o PMI, se l'esposizione complessiva nei confronti della banca è inferiore a 1 milione di euro, il default può essere calcolato anche su una singola esposizione non necessariamente determinando l'automatico default su tutte le altre esposizioni della controparte verso il medesimo intermediario finanziario. La Banca può infatti decidere di applicare la definizione di default alla singola linea di credito, in modo che il default di una singola esposizione non si estenda automaticamente a tutte le altre esposizioni nei confronti del medesimo istituto, salvo che l'arretrato su tale esposizione rappresenti una parte significativa del complesso delle esposizioni del debitore verso la banca. Inoltre, in caso di obbligazioni creditizie congiunte, con un'esposizione complessiva superiore a 1 milione di euro, il default di un solo debitore non si estende automaticamente anche alle obbligazioni congiunte.

12. Cosa si intende per misure di tolleranza di un'esposizione?

Le misure di tolleranza (cioè le **modifiche dei termini e delle condizioni contrattuali ed il rifinanziamento totale o parziale del debito**) possono essere concesse dalle banche a privati o imprese che si trovano o sono in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare le proprie obbligazioni finanziarie nei confronti della banca. Per le esposizioni a cui sono state applicate misure di tolleranza, sono previste **modalità più stringenti** per la classificazione dell'operazione in default: quindi, se la rinegoziazione delle condizioni contrattuali comporta una perdita significativa per la banca, questa è costretta a classificare l'esposizione in default.

Una controparte che, nonostante abbia ricevuto misure di tolleranza sul proprio debito, venga poi comunque classificata in default, dovrà osservare prescrizioni aggiuntive, per uscire da tale stato e dovrà trascorrere **almeno un anno** dal momento della concessione della misura.

13. Quando termina l'inadempienza?

Lo stato di default permane **per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza l'arretrato** e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente. Nel caso della classificazione a default a seguito di una misura di tolleranza l'uscita dalla classificazione può avvenire non prima di 12 mesi dalla concessione della misura.

14. E' possibile il "ritorno in bonis"?

L'Autorità Bancaria Europea ha fissato alcuni criteri per l'uscita di una esposizione dallo stato di default. E' quindi possibile in ritorno in bonis :

- **Se sono trascorsi almeno tre mesi dalla cessazione delle condizioni determinanti lo stato di default;**
- **In caso di verifica e valutazione positiva del comportamento del debitore e della sua situazione finanziaria durante i tre mesi.**

Trascorso il periodo di tre mesi, dunque, la banca, valutato il comportamento e la situazione finanziaria del cliente, ovvero rilevato un miglioramento della qualità creditizia effettivo e permanente, può classificare il debitore in uno stato di non default. Nel caso della classificazione a default a seguito di una misura di tolleranza l'uscita dalla classificazione può avvenire non prima di 12 mesi dalla concessione della misura. Il ritorno "in bonis" del cliente però non determina l'automatica cancellazione della posizione di residuo arretrato nella

Centrale Rischi della Banca d'Italia e nei Credit Bureau privati.

15. Cosa fare per non correre il rischio di essere classificati inadempienti?

Per non incorrere in una classificazione di default è importante:

- **rispettare le scadenze ed evitare arretrati**, anche per importi di piccole entità;
- **pianificare entrate ed uscite mensili** in un intervallo di almeno 6 mesi;
- **controllare periodicamente il saldo del proprio conto corrente/carte di credito;**
- **tenere sotto controllo le scadenze dei pagamenti per cui si è disposto l'addebito in conto** (rate finanziamento, utenze: acqua, luce, gas, cellulare, wi-fi, etc., carte di credito)
- verificare i saldi dei conti correnti che si usano raramente;
- tenere aggiornato il proprio bilancio familiare di spese/entrate;
- **non ricorrere a troppi prestiti contemporaneamente;**
- ripianificare le diverse linee di credito alle reali esigenze aziendali;
- tenere sotto controllo la situazione dei rapporti cointestati, anche se non gestiti in prima persona, verificando che il cointestatario adempia ai propri oneri;
- **in caso di difficoltà parlarne prontamente con il proprio referente bancario e rivolgersi, ove necessario, ad un'associazione di consumatori.**

Autrice della Guida

Avv. Irene Coppola

Avvocato penalista iscritto da oltre dieci anni presso il Foro di Roma, esperto in Diritto Penale d'impresa e Responsabilità degli enti ex art 231, Diritto Societario, tutela dei consumatori e Diritto Sportivo. Membro del Tribunale presso la Federazione Italiana Nuoto e Pallacanestro. Criminologo. Autore per la rivista "Il Penalista" di Giuffrè Editore e "Rivista 231". Consulente legale ed editoriale per Movimento Difesa del Cittadino.

LINK DI APPROFONDIMENTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

- [Regolamento dell'Unione Europea del 26 giugno 2013, n. 575.](#)
- [Linee Guida EBA in materia di definizione del default, 28 settembre 2016;](#)
- [Regolamento delegato Commissione Europea \(UE 171/2018\) del 19 ottobre 2017;](#)
- [Entrata in vigore della nuova definizione di default pubblicata sul sito della Banca d'Italia;](#)
- [Linee guida dell'EBA sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'art. 170 del regolamento \(UE\) n. 575/2013t;](#)
- [Circolare Banca di Italia n. 272 del 30 luglio 2008 - Settimo aggiornamento;](#)
- **“Le nuove regole europee in materia di definizione di default”**, Associazione Bancaria Italiana;
- **“Guida semplice alle nuove regole europee in materia di default”**, Assolombarda;
- **“Non Performing Loans (NPL)”**, Fondazione nazionale dei Commercialisti.

Un progetto di



e



U.Di.Con.
UNIONE per la DIFESA dei CONSUMATORI

in collaborazione con



UniCredit

nell'ambito di

noi & UniCredit